



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

CAP. 92028 C.F. 82000070845 P.I. 01741330847 tel. 0922 953038 fax 0922957324

Ord. 72 del 31/07/2017

**OGGETTO:** ordinanza di rimozione della veranda realizzata nell'appartamento ubicato in C/da Fratel Gerardo censito presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Agrigento-Territorio, al foglio 85 part. 898, sub 32 territorio del Comune di Naro - Ditte Morgante Franco nato a Canicattì il 19/05/1962 e La Porta Maria Rosa nata ad Agrigento il 17/08/1968.

## IL CAPO SETTORE TECNICO P.O VI e VII

**VISTI** il verbale di accertamento prot. 9909 del 17/07/2017 effettuato da personale appartenente al comando VV.UU. ed il verbale di accertamento prot. 10372 del 26/07/2017 effettuato da personale appartenente all'Ufficio Tecnico di questo Comune e del comando VV.UU. dai quali si rileva che i signori Morgante Franco nato a Canicattì il 19/05/1962 e La Porta Maria Rosa nata ad Agrigento il 17/08/1968, nella qualità di comproprietari hanno realizzato una veranda avente le seguenti caratteristiche: struttura portante in legno lamellare copertura in legno coibentata, completa di grondaie in metallo avente le seguenti dimensioni lunghezza ml 10,20; larghezza ml 3,10; altezza al colmo ml 2,40, altezza alla gronda ml 2,20, dimensioni dei pilastri ml 0,20 X 0,20, volume mc 72,72 circa nell'immobile sito in Naro in C/da Fratel Gerardo snc censito all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Agrigento-Territorio, al foglio 85 part. 898, sub 32 territorio del Comune di Naro;

**VISTA** la nota prot.9833 del 14/07/2017 del sig. Morgante Franco nella qualità di proprietario dell'immobile con la quale comunicava al sig. Sindaco l'installazione della veranda ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 4/2003 e ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 15/2006.

**VISTO** il parere n. 245 del 2003 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, reso con nota prot. 2004/1697 dal quale si rileva che soltanto la "chiusura delle tettoie" (intesa come chiusura verticale di una tettoia già in precedenza realizzata nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti) è assoggettabile al regime agevolato di cui all'art. 20 della L.R. n. 4/2003 e non anche la "copertura di terrazze", che, non essendo espressamente contemplata dalla norma in questione, rimane, pertanto, sottoposta al normale regime concessorio.

**CONSIDERATO** che il Comune di Naro è stato classificato in zona sismica 4 giusta deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 408 del 19/12/2003;

**ACCERTATO** che i signori Morgante Franco nato a Canicattì il 19/05/1962 e La Porta Maria Rosa nata ad Agrigento il 17/08/1968, hanno realizzato la veranda senza il prescritto permesso a costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/01, così come recepito dalla L.R. 10 agosto 2016, n. 16, apportando anche modifiche al prospetto esterno e senza autorizzazione dei condomini;

**VISTO** l'art. 31 del D.P.R. n. 380/01, così come recepito dalla L.R. 10 agosto 2016, n. 16;

**VISTA** la legge 64/74;

**VISTA** la circolare ARTA 3/2015;

**VISTA** la delibera G.M. n. 68 del 28/12/2016;

**VISTO** l'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 sull'ordinamento degli EE.LL.

**CONSIDERATO** che la rimozione della veranda e la rimessa in pristino è tecnicamente possibile;

**CONSIDERATO** altresì che l'immobile ricade in zona "C3" del P. di F. ed in zona "C2e" dell'adottato P.R.G.

**VISTO** il Regolamento Edilizio allegato al P.R.G., redatto dal Comune di Naro ed adottato con deliberazione commissariale, assunta con potere del Consiglio Comunale n. 12 del 20 maggio 2004,

divenuto efficace per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R. 71/78 e giusta declaratoria di cui alla delibera C.C. n. 19 del 03/06/2010 avente per oggetto: PRG – proposta dichiarazione di efficacia dei suddetti strumenti urbanistici.

**ATTESA** la necessità di disporre il ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione di tutte le opere realizzate abusivamente;

### **ORDINA**

Ai signori Morgante Franco nato a Canicatti il 19/05/1962 e La Porta Maria Rosa nata ad Agrigento il 17/08/1968 entrambi residenti in C/da Fratel Gerardo snc., per le motivazioni suesposte:

1. la rimozione della veranda in legno realizzata abusivamente nel terrazzo dell'immobile sito in Naro in C/da Fratel Gerardo snc piano 3° int. 6 censito presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Agrigento-Territorio, al foglio 85 part. 898, sub 32 territorio del Comune di Naro avente le seguenti caratteristiche: struttura portante in legno lamellare, copertura in legno coibentata completa di grondaie in metallo avente le seguenti dimensioni lunghezza ml 10,20, larghezza ml 3,10, altezza al colmo ml 2,40, altezza alla gronda ml 2,20, dimensioni dei pilastri ml 0,20 X 0,20, volume mc 72,72 circa entro e non oltre entro novanta (90) giorni dalla notificazione della presente ordinanza;
2. che non ottemperando alla remissione in pristino dello stato dei luoghi di cui al punto 1 **entro il termine perentorio di 90 (giorni novanta) dal ricevimento della presente, sarà applicata la sanzione pecuniaria di euro 3.000 (euro tremila) mediante versamento intestato alla tesoreria Comunale di Naro su IBAN: IT29K 02008 83020 003 00001308** con l'obbligo di comunicare entro i successivi quindici giorni l'avvenuta ottemperanza, allegando e trasmettendo unitamente a detta comunicazione la ricevuta del versamento effettuato;
3. che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il termine sopra assegnato, saranno applicate le maggiori e più grave sanzioni di legge con la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme, maggiorate dagli interessi previsti per legge;

Fa presente che, in caso di inadempienza, si procederà ai sensi di legge.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di verificare l'esecuzione della presente ordinanza e di segnalare tempestivamente alla scadenza del termine sopra indicato l'ottemperanza o meno a quanto ordinato.

Ai sensi dell'Art. 3, 4° comma della Legge 04 agosto 1990 n. 241 e della L.R. 10/91 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) (legge 6/12/1971 n. 1034 e ss.mm.ii) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione


### **Manda al Messo Comunale per la notifica agli interessati**

Copia della presente ordinanza, inoltre, verrà trasmessa: alla Procura della Repubblica di Agrigento, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Palermo, all'Assessorato Territorio e Ambiente – Libero Consorzio dei comuni della Provincia di Agrigento, al Genio Civile di Agrigento, al sig. Segretario comunale per le incombenze della L. N. 47/85, al locale Comando di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Naro, all'UTC per gli eventuali adempimenti ognuno di propria competenza.

Dalla Residenza Municipale, li 31/07/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giovanni Lo Bello



IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VI - VII  
Geom. Calogero Terranova

